Risposte a F.A.Q. con aggiornamenti

17/01/2020

- 1. Si conferma che, ai fini della sottoscrizione dell'istanza, non è necessaria l'apposizione di firma digitale, essendo sufficiente sottoscrivere il documento cartaceo e scansionarlo per l'invio a mezzo PEC?
 - R. Si. Per come è strutturato l'ALLEGATO A al D.I. n. 144 non è obbligatorio sottoscrivere l'istanza in modalità digitale, essendo prevista l'allegazione del documento d'identità del legale rappresentante alla stessa.
- Si conferma che la documentazione da allegare all'istanza non deve essere munita di autocertificazione di copia conforme all'originale ai sensi del DPR. N. 445/2000?
 R. No. La documentazione da allegare all'istanza di cui all'ALLEGATO A deve essere munita di autocertificazione di conformità all'originale in possesso del dichiarante.
- 3. Si conferma che, nel caso di credito verso un unico soggetto debitore ma relativo a più lavori pubblici e dunque più CIG, tale credito può essere insinuato al Fondo Salva Opere con un'unica istanza?
 - R. No. L'istanza che il soggetto creditore inoltra alla stazione Appaltante compilando l'ALLEGATO A deve essere relativo ad un solo contratto individuato da CUP e CIG, a cui dovrà seguire unica e relativa certificazione da parte della Stazione Appaltante.
- 4. Si conferma che, per i crediti relativi ad un determinato rapporto contrattuale ceduti solo in parte (secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 3 del Decreto MIT n. 144/2019), si dovrà procedere (x) per la quota parte dei crediti non ceduti, con un'istanza sottoscritta dalla sola impresa debitrice e (y) per la quota parte dei crediti ceduti, con istanza congiunta del cedente/cessionario?

 R. Si.
- 5. Si conferma che, qualora la documentazione da allegare all'istanza ecceda i 30 MB di peso, tale documentazione potrà essere trasmessa con separati invii di pec, anche successivi all'invio dell'istanza, purché entro il termine del 24 gennaio 2020?

 R. No. Si può realizzare un File Transfert
- Si conferma che l'istanza può essere sottoscritta, alternativamente, dal legale rappresentante
 o da un procuratore munito dei necessari poteri?
 R. Si, purché se ne alleghi la procura.
- 7. Si conferma che l'istanza di accesso al fondo può essere presentata solo per un importo pari al valore nominale dei crediti, esclusi dunque eventuali interessi a qualsiasi titolo maturati dal creditore e/o dal cessionario?

 R. Si.
- 8. Si conferma che, in assenza del registro contabilità, non occorre allegare all'istanza ulteriore documentazione in luogo del predetto registro?

 R. No. È necessario sempre allegare all'istanza il registro di contabilità, ad eccezione dei casi previsti dalla normativa in materia, per cui si prevede l'attestazione da parte del Direttore dei lavori o del Direttore dell'Esecuzione di avvenuta prestazione e di regolare

- adempimento del contratto, sia dal punto di vista quantitativo sia dal punto di vista qualitativo, con liquidazione del credito vantato dall'esecutore.
- 9. Si conferma che, ai fini della presentazione dell'istanza, è effettivamente necessario allegare alla stessa istanza tutte le bolle, per i contratti di fornitura, e documentazione equipollente (SAL, DDT, ecc.), per gli altri contratti?

 R. Si. È necessario allegare tutta la documentazione comprovante l'avvenuta prestazione,
 - tale da garantire la qualità e quantità della stessa nel rispetto delle prescrizioni del capitolato speciale del C.S.A., in particolare per i contratti di fornitura o per i sub-fornitori è necessario allegare le bolle relative ai vari materiali affinché la Stazione Appaltante accerti la corrispondenza degli stessi rispetto a quanto riportato negli atti di contabilità del Direttore dei Lavori.